



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BERTUZZI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO,
PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO e GALPERTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2011

Misure per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e istituzione
della Banca delle terre agricole

ONOREVOLI SENATORI. - L'accesso al bene terra è il primario e più difficoltoso sbarramento al ricambio generazionale in agricoltura. Nella cosiddetta fase di *start up* infatti non è certo una difficoltà irrisoria per il giovane agricoltore fornire agli istituti di credito le garanzie richieste per lo stanziamento di finanziamenti per accedere al bene primario della terra. Questo accade fin da tempi non sospetti precedenti all'attuale crisi economica globale ed ancora prima dell'entrata in vigore di Basilea 2 che mirava a prevenire, tra le altre cose, la concessione di «mutui facili».

Se vogliamo citare un paese membro che sta operando concretamente in questo senso possiamo certamente ricordare la vicina Francia che sta approntando un «*plan massif*» per fronteggiare la crisi del settore primario con prestiti agevolati (a tassi pari all'1 per cento per i giovani agricoltori), fondi straordinari per far fronte all'aumento dei prezzi e contributi a fondo perduto per il pagamento degli interessi dei prestiti già contratti dagli imprenditori agricoli.

In questa ottica la Commissione europea sollecita gli stati membri alla costituzione di una banca della terra per la gestione e l'incontro tra giovani agricoltori in cerca di terreni e terreni resi liberi da prepensionamenti graduali degli anziani agricoltori. La realizzazione di questa banca porterebbe a facilitare indubbiamente l'incontro tra chi è in fisiologica uscita dal settore agricolo e chi, invece, vi vuole accedere.

In questo modo si faciliterebbe l'instaurazione di un cosiddetto patto generazionale tra anziani e giovani che potrebbe consentire non più solo la permanenza nelle campagne e nelle aziende di giovani agricoltori di seconda o terza generazione, ma anche l'inne-

sto ulteriore di giovani agricoltori di prima generazione.

Il patto generazionale può realizzarsi attraverso la formazione di innovative forme societarie miste composte di anziani e di giovani agricoltori.

In queste innovative società, la figura del giovane non subentra nell'azienda agricola, ma si affianca all'imprenditore agricolo *senior* nella conduzione dell'azienda stessa, creando così una *partnership* tra «anziani proprietari e giovani gestori»; con questa formula si otterrebbe il duplice vantaggio da un lato di tramandare le conoscenze tecniche ed amministrative dell'agricoltore uscente al giovane, e, dall'altro, l'innesto di freschezza imprenditoriale che solo un giovane può apportare nella vita dell'azienda agricola. Affinchè tutto ciò possa ottenere concreta attuazione, occorre individuare innanzitutto il «*know how*» necessario che deve essere accompagnato da idonei strumenti finanziari volti alla realizzazione del progetto. Studi recenti della Commissione europea dimostrano chiaramente che nelle imprese agricole gestite da *under 40*, si investe e si innova fino al 65 per cento in più; questo strumento potrebbe davvero creare il presupposto normativo per generare sviluppo in campo agricolo.

Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, introduce, all'articolo 9, misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura. Tali misure sono state regolamentate anche in sede comunitaria in termini di ampiezza e portata del regime di aiuti previsto per l'agricoltura (regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del

15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato). Estendendo la possibilità di concedere le agevolazioni di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo n. 185 del 2000, anche ai giovani imprenditori agricoli in attività, il presente disegno di legge si propone di estendere la gamma di soggetti che vi possono accedere.

Un ruolo centrale nel processo di sostegno agli insediamenti di giovani imprenditori in agricoltura potrebbe essere comunque giocato - anche in Italia - da una banca delle terre agricole telematica, un luogo all'interno di cui dar conto dei terreni agricoli esistenti e di quelli che, di volta in volta, si liberano a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti.

La banca potrebbe accogliere le informazioni relative a tutti i terreni agricoli oggetto di dismissioni che siano di proprietà di soggetti privati e di enti pubblici. L'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in quanto organismo fondiario nonché produttore di servizi integrati per gli imprenditori agricoli, potrebbe gestire direttamente tale banca che dovrà operare in modo integrato anche con l'osservatorio della mobilità fondiaria.

La banca - tra l'altro - avrà il compito di redigere un bollettino semestrale delle terre agricole, da pubblicare sul sito *internet* utilizzato per la pubblicazione della banca stessa, con l'obiettivo di offrire una panoramica complessiva dei terreni disponibili e delle modalità di cessione e di acquisto che permetta all'utente di avere una conoscenza costantemente aggiornata dei terreni disponibili.

Il presente disegno di legge si propone, dunque, di dar vita ad un inventario completo della domanda e dell'offerta di terreni agricoli e di interesse aziende, per ciascuno dei quali è prevista la raccolta di un elevato numero di informazioni di dettaglio sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali. L'obiettivo è facilitare il processo di

compravendita e dunque il concreto avvicendamento nelle proprietà, abbattendo in maniera netta e drastica qualsiasi costo di transizione.

A tal proposito si ricorda che l'ISMEA, proseguendo l'attività della *ex* Cassa, acquista e rivende contestualmente terreni agricoli con il patto di riservato dominio, così da incrementare la dimensione media delle aziende agricole per renderle competitive sul mercato. L'attuazione degli interventi con l'utilizzo dello strumento giuridico previsto dagli articoli 1523 e seguenti del codice civile, consente all'ISMEA di ridurre considerevolmente il rischio dell'investimento rimanendo proprietario del terreno fino allo scadere dell'ammortamento.

Inoltre, come il presente disegno di legge si propone, è necessario intervenire ad ulteriore tutela del buon esito dei passaggi di proprietà, prevedendo che l'istituzione preposta a gestire la banca dati - sul modello del *Centre Nationale pour l'aménagement de structures des exploitations agricoles* (CNASEA) francese - abbia anche il compito di svolgere un ruolo di vera e propria assistenza nel processo di affiancamento fra l'anziano e il giovane subentrante, dando così vita ad un avviamento progressivo dell'attività, nel quale colui che rileva può acquisire le conoscenze specifiche e la rete di relazioni commerciali accumulate nel tempo dall'imprenditore agricolo uscente, potendo al contempo contare sulla rete di servizi ISMEA.

Com'è noto, infatti, l'imprenditoria agricola è un settore che risente particolarmente della necessità di prevedere un graduale affiancamento del giovane ad agricoltori più esperti che siano in grado di trasmettergli quelle conoscenze pratiche del mestiere, del territorio e dell'ambiente entro cui si colloca il terreno agricolo, la conoscenza delle cui peculiarità è fondamentale. Ma è soprattutto un settore dove l'efficientamento dei servizi è più che mai determinante per ridurre i costi di produzione.

Dando piena attuazione a quanto appena sottolineato, il presente disegno di legge prevede l'istituzione (articolo 1, comma 1), della Banca delle terre agricole. La Banca, che dovrà essere resa operativa entro novanta giorni dall'entrata in vigore del progetto di legge medesimo troverà sede presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ove risiede attualmente l'Osservatorio della mobilità fondiaria proprio con l'obiettivo di facilitare il processo di compravendita e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende e al fine di favorire il ricambio generazionale. Lo strumento principale attraverso cui la banca si troverà ad operare sarà costituito da un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole che si liberano a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime (articolo 1, comma 2).

La Banca dovrà essere accessibile via *internet* per tutti gli utenti interessati tramite modalità precise e chiaramente indicate nel sito istituzionale dell'ISMEA, in modo da assicurare la certezza e la correttezza delle trattative attraverso modalità di certificazione della autenticità delle offerte e delle richieste.

La Banca avrà inoltre il compito di redigere un bollettino semestrale delle terre agricole, da pubblicare nel medesimo sito *internet*, con l'obiettivo di offrire una panoramica complessiva sui terreni disponibili e sulle modalità di cessione e acquisto che permetta una conoscenza costantemente aggiornata dei terreni disponibili.

L'articolo 3 prevede poi la costituzione, presso il Centro di supporto operativo dell'ISMEA di un Nucleo operativo per la mediazione con lo scopo di favorire il processo di affiancamento tra i subentranti e i precedenti proprietari, nonché di garantire un supporto tecnico relativo alle procedure di accesso

agli aiuti nonché sugli aspetti tecnici ed economici proprio di ciascuna attività.

Il Nucleo si articolerà poi in strutture territoriali, avvalendosi anche di quelle già esistenti, al fine di garantire un intervento più capillare su tutto il territorio, prevedendo convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali.

L'articolo 4 prevede inoltre che possano essere istituite società di affiancamento per le terre agricole tra i subentranti e i precedenti proprietari, come specifica tipologia di società semplice di durata massima di cinque anni, ai sensi dell'articolo 2251 e seguenti del codice civile, al fine di gestire anche economicamente il processo di affiancamento e di graduale passaggio di proprietà.

All'articolo 5 è prevista l'istituzione di una sezione di attività di ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, denominata «Agenzia delle terre pubbliche» che favorisce la domanda e l'offerta di terre pubbliche per i giovani, la diffusione di soluzioni contrattuali innovative, arrivando alla predisposizione di uno o più schema-tipo di accordi tra le parti, sulla base di un «codice di comportamento delle Pubbliche amministrazioni» che assegnano ai giovani agricoltori terre agricole.

L'articolo 6 propone una revisione del decreto legislativo sul cosiddetto federalismo demaniale (decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85) introducendo due precisi vincoli. Viene infatti stabilito che se i beni che non sono stati richiesti da regioni ed enti locali entro i termini previsti siano terre demaniali a vocazione agricola, essi debbano essere assegnati a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, con le modalità stabilite da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Qualora, invece, tali terreni siano stati acquisiti da una regione o un ente locale, viene previsto che, nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascuno di essi, una parte

maggioritaria degli stessi venga destinata a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

L'articolo 7, infine, prevede modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, consistenti negli ulteriori interventi per favorire l'imprenditoria giovanile in agricoltura richiamati in precedenza.

Considerando la necessità di interventi efficaci in materia, al fine di perseguire quel ricambio generazionale in agricoltura che da ormai troppi anni viene invocato a gran voce - ancorché invano - da parte degli operatori del settore ma anche di membri di tutte le forze politiche, si auspica un esame in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Banca delle terre agricole)

1. Allo scopo di facilitare il processo di compravendita e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende e al fine di favorire il ricambio generazionale è istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca», entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli nelle disponibilità di enti pubblici, che si liberano anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime.

3. La Banca è accessibile sul sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito *internet*.

Art. 2.

(Bollettino semestrale delle terre agricole)

1. Nel sito *internet* dell'ISMEA è pubblicato con cadenza semestrale un bollettino delle terre agricole, con l'obiettivo di offrire una panoramica complessiva sui terreni disponibili privati e pubblici e sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi.

Art. 3.

(Nucleo operativo per la mediazione)

1. Presso il Centro di supporto operativo dell'ISMEA è istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Nucleo operativo per la mediazione, di seguito denominato «Nucleo», con lo scopo di favorire il processo di affiancamento tra i subentranti e i precedenti proprietari, nonché di garantire un supporto tecnico relativo alle procedure di accesso agli aiuti nonché sugli aspetti tecnici ed economici proprio di ciascuna attività.

2. Il Nucleo è articolato in sottosezioni regionali, provinciali e, ove necessario, comunali. Le sottosezioni del Nucleo di cui al primo periodo agiscono secondo le linee guida stabilite dal Nucleo medesimo e di concerto con esso, avvalendosi delle strutture territoriali già esistenti.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'ISMEA stipula apposite convenzioni con gli assessorati regionali e provinciali competenti.

4. Al fine di rendere fruibile a livello territoriale la Banca, l'ISMEA predispone un Piano per la formazione e l'assistenza tecnica, consultabile anche sul sito *internet* dell'ISMEA.

Art. 4.

*(Società di affiancamento
per le terre agricole)*

1. I subentranti e i precedenti proprietari possono stipulare un contratto di società semplice, ai sensi degli articoli 2251 e seguenti del codice civile, al fine di gestire anche economicamente il processo di affiancamento e di graduale passaggio di proprietà.

2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo in sede di redazione dell'atto costitutivo della società di cui al medesimo comma,

ai sensi dell'articolo 2295 del codice civile, è indicato un termine massimo della durata di cinque anni.

Art. 5.

*(Istruzione dell'Agenzia
delle terre pubbliche)*

1. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata «Agenzia».

2. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d'uso delle terre pubbliche nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'ISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 2.

Art. 6.

(Destinazione delle terre demaniali a vocazione agricola)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Qualora i beni di cui al comma 3 siano terre demaniali a vocazione agricola, sono assegnati attraverso la mediazione del Nucleo operativo istituito presso l'ISMEA a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, con le modalità stabilite da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro dodici mesi dalla scadenza di cui al comma 3.

3-ter. Le regioni e gli enti locali che hanno acquisito i beni di cui al comma 3 e secondo le procedure di cui al comma 4 destinano, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età qualora si tratti di terre demaniali a vocazione agricola».

Art. 7.

(Interventi per l'imprenditoria giovanile in agricoltura)

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola» e sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda»;

b) al comma 2-bis, la parola: «subentranti» è soppressa;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti, dall'attuazione della presente legge, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; *b)* Ministri e vice ministri; *c)* sottosegretari di Stato; *d)* primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* presidenti di autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2011. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dell'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmi ad essa assegnato.

